

DELIBERA N. 57/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E SOCIETÀ SRL
(ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TELEAMBIENTE ABRUZZO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 30 ottobre 2012, la violazione del disposto contenuto nell’art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 da parte della società Ambiente e Società Srl, esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleambiente Abruzzo, avente sede legale a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, per non aver conservato la registrazione dei programmi nel corso della programmazione televisiva diffusa nel periodo compreso tra i giorni 17 e 23 settembre 2012;

VISTO l’atto – CONT. 07/2012 – del 20 novembre 2012 e notificato in data 28 novembre 2012, con il quale è stata contestata alla società Ambiente e Società Srl avente sede legale a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Teleambiente Abruzzo*”, la presunta violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell’archivio magnetico da parte

della suddetta società, in quanto dall'analisi della documentazione trasmessa risulta la mancata conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del 17 settembre 2012 alle ore 24:00:00 del 23 settembre 2012;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, su istanza della società Ambiente e Società Srl, ha audito la stessa società in data 19 dicembre 2012;

RILEVATO che nel corso dell'audizione, a seguito delle argomentazioni precedentemente addotte in riscontro alla richiesta del Corecom Lazio di fornire le registrazioni dei programmi per il periodo compreso tra il 17/09/2012 e il 23/09/2012, nell'ambito della nota fatta pervenire in data 25 ottobre 2012, con la quale la parte ha evidenziato quanto segue: *“poiché i giorni richiesti sono stati interessati dai lavori di ristrutturazione e di ammodernamento durati alcuni giorni, cosa peraltro anche constatata dal Nucleo Speciale Comunicazioni della Guardia di Finanza nel controllo del 12 settembre 2012, ci corre l'obbligo di precisare che non siamo stati in grado di fornire le copie dei programmi della settimana richiesta, ma al fine di dimostrare, oltre alla nostra buona fede, la già avvenuta riattivazione delle registrazioni, si inviano in allegato alla presente n. 7 DVD in formato H264 della settimana dal 23/09/2012 al 29/09/2012”*, il rappresentante della suddetta società ha prodotto documentazione integrativa segnalando che l'intervento del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza presso la sede dell'emittente sarebbe stato avviato nell'ambito dell'attività di accertamento svolta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. A tale proposito, il rappresentante legale della società ha invitato pertanto il Corecom Lazio a valutare la possibilità che la contestazione in corso interessasse i fatti già accertati e contestati da parte dell'Autorità;

VISTA la nota acquisita in data 13 marzo 2013 con cui, su richiesta del Corecom Lazio, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni chiariva che *“è stato avviato un procedimento sanzionatorio, tuttora in corso, in data 19 novembre 2012, con atto CONT.87/12/DISM/PROC. N.2460/MB, nei confronti della società DVBT Srl esercente l'emittente televisiva in tecnica digitale Teleambiente Umbria, per la violazione dell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per inadempienza alle norme relative alla conservazione delle registrazioni dei programmi afferenti al periodo dal 25 giugno al 2 luglio 2012 e dal 2 al 10 settembre 2012. Si evidenzia peraltro che la segnalazione del Comando della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, nota prot. n. 0048929 del 27 settembre 2012, dalla quale il procedimento è scaturito, chiarisce che il mancato rispetto della normativa di settore deriva da un errore tecnico determinato dall'adeguamento da parte della società alla*

fase in tecnica digitale e che conseguentemente le registrazioni magnetiche ripartono regolarmente dal 14 settembre 2012;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 3 aprile 2013, in considerazione dell'insufficienza delle memorie dell'emittente a giustificare la mancata conservazione delle registrazioni, di *"formulare proposta di sanzione"* relativamente al periodo dal 17 al 23 settembre 2012, per la violazione dell' articolo 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223: *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Corecom Lazio, in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Ambiente e Società Srl, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleambiente Abruzzo, avente sede a Roma, in Via di Colle Trugli, n. 73/B, nel corso della programmazione televisiva diffusa nel periodo dal 17 al 23 settembre 2012, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio possa trovare accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere

accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve e conseguente ad un evento circoscritto nel tempo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTO l'art. 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Ambiente e Società Srl esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale Teleambiente Abruzzo, con sede a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, Legge 6 agosto 1990, n. 223 in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 57/13/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 57/13/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani